

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: SPUNTI DI RIFLESSIONE E ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI*

di Federico ALOISIO **

ABSTRACT

Il presente contributo si pone l'obiettivo di analizzare il rapporto intercorrente tra le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 571 e 572 c.p., alla luce della copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto e delle riflessioni maturate in ambito sociologico sul ruolo della famiglia nel nell'ordinamento nazionale.

SOMMARIO

1. Sviluppi diacronici del concetto di "famiglia" 1
2. Sulla distinzione tra "abuso" e "maltrattamento" 3

1. SVILUPPI DIACRONICI DEL CONCETTO DI "FAMIGLIA"

Nell'approcciarsi alla lettura della presente discettazione, appare opportuno – se non doveroso – operare alcune considerazioni preliminari sul tema dei delitti contro la famiglia (segnatamente, su quello inerente ai maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. e sul rapporto intercorrente tra siffatta figura di reato e quella che la precede, ovvero sia il delitto di abuso di mezzi di correzione e disciplina ex art. 571 c.p.) sul quale, peraltro, la Suprema Corte si è pronunciata con una alluvionale giurisprudenza di legittimità: il punto di arrivo del presente lavoro sarà, invero, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17558/2023 nella quale viene affrontata la questione relativa ai criteri ermeneutici attraverso cui accertare se vi sia operatività della fattispecie incriminatrice di cui

all'art. 571 c.p. ovvero quella di cui al successivo art. 572 c.p.

Si anticipa sin d'ora che, nel caso *de quo*, la Suprema Corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, ritenendo sussistente il vizio di violazione dell'art. 571 c.p., avendo il Tribunale erroneamente riquilibrato l'originaria imputazione per maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p.

Preliminarmente, si ritiene indispensabile dedicare qualche battuta al contesto nel quale tali reati maturano e si realizzano, vale a dire quello familiare.

La famiglia, d'altro canto, rappresenta un istituto multilivello che si presta a valutazioni e indagini di vario spessore: non solo istituto giuridico di punta nel nostro ordinamento tanto sul versante sostanziale (si pensi ai delitti contro la famiglia e alle norme sulla tutela sociale della maternità nel diritto penale e, ancora, alla disciplina sulla famiglia di matrice civilistica) quanto processuale (basti pensare all'art. 199 c.p.p. che impone al giudice di rivolgere una serie di avvertimenti al testimone che sia prossimo congiunto dell'imputato e che, quindi, potrà decidere di astenersi dall'obbligo di deporre contro il reo).

Se considerato in una prospettiva storica e sociologica, il concetto di "famiglia" è germogliato in dinamico rapporto circolare con lo sviluppo economico, sociale e culturale, tant'è che il dibattito pedagogico ha edificato una solida arena dei perché, indagando la nozione stessa di famiglia e le sue caratteristiche tipiche in termini tanto fisiologici quanto patologici, tentando di evidenziare altresì gli orientamenti assiologici fondanti le relazioni all'interno del nucleo familiare.

La storia del pensiero sociologico e antropologico¹ testimonia l'inesistenza di un unico

* Cass. Pen., Sez. VI, 28.2.23 (dep. 27.4.23), n. 17558, Pres. Fidelbo, Est. Triplicione

** Dottore magistrale in Giurisprudenza e tirocinante ex art. 73 L. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Trieste

¹ *Ex multis*, cfr. S. CHIARA – M. NALDINI, *Sociologia della famiglia*, Bologna, Il Mulino Editore, 2020, *passim*; P. DONATI, *Manuale di sociologia della famiglia*, Bari, Laterza Editore, 2006, *passim*.

modello familiare e che ciascun archetipo di famiglia ha incessantemente prestato il fianco alle dinamiche del momento storico considerato, conformando la propria intrinseca ontologia alle feconde influenze da esso promananti. Precisamente, i modi di pensare la famiglia possono essere letti come il prodotto razionale di processi storici e socio-culturali che rendono le “famiglie” modelli complessi, dinamici e in continuo divenire, non strettamente incasellabili in rigide elaborazioni giuridiche di politica criminale, rappresentando la famiglia «un’isola che il mare del diritto deve solo lambire»². Differenziazione dell’organizzazione sociale e pluralità delle forme familiari rappresentano, infatti, due facce della stessa medaglia in un rapporto di biunivoca coesistenza, sicché senza l’una non v’è nemmeno l’altra; e a ben vedere, lo studio di tale rapporto simbiotico consente di scorgere almeno due profili problematici sul tema, ancorché non strettamente giuridici bensì più antropologici che, se esaminati alla luce della loro possibile patogenicità, li colorano di contenuto riflessioni di matrice civilistica o penalistica, atteso che – *in primis* – maggiore è la stratificazione sociale, maggiore sarà la probabilità che ciascun elemento della famiglia vada per conto proprio, provocando – *in secundis* – un indebolimento del significato della propria responsabilità nei confronti dell’unione familiare e verso gli altri componenti.

Tale è il contesto nel quale i comportamenti antiggiuridici di settore trovano terreno fertile e da qui prendono le mosse le riflessioni che verranno svolte sul tema, a partire dal significato che il concetto di “famiglia” ha assunto nel tempo, il cui assetto sociale e normativo dimostra come il tentativo di individuare una definizione tassativa e

uniforme – almeno sulla soglia del diritto penale – sia destinato a fallire ineluttabilmente. Non sorprende, infatti, che lo stesso codice civile non si sforzi di definire la famiglia e che l’art. 29 Cost. affermi che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale», con ciò affermando, da un lato, la consapevolezza del valore originario e pre-giuridico del consorzio familiare e, dall’altro, l’impegno di rispettare la sua autonomia, salvi i casi di incapacità dei genitori per cui si attiva l’intervento in difesa dei figli (art. 30 comma 2 Cost.)³. Tale dato normativo milita nel senso di riconoscere la famiglia quale spazio entro cui trovano (*rectius* dovrebbero trovare) soddisfazione i bisogni fondamentali dell’individuo: è un territorio protetto e, per antonomasia, luogo di apprendimento di valori sociali entro il cui perimetro la persona definisce sé stessa e costruisce la propria personalità nel costante confronto con gli altri⁴. Ciò nondimeno, non è così infrequente che gli ingranaggi di questo meccanismo si inceppino, sicché la famiglia, da luogo di protezione dal crimine, muta fattezze, disvelando connotati patologici sintomatici dell’emersione di una specifica delittuosità violenta, per certi versi ben più grave di molte altre proprio per il luogo in cui la violenza si consuma e per i rapporti fra i soggetti interagenti⁵. A tal fine, appare dirimente comprendere cosa s’intenda per famiglia, anche grazie all’ausilio fornito dagli studi effettuati sul punto. I mutamenti sociali e culturali che hanno attraversato il predetto concetto hanno evidenziato l’emersione di un istituto dai tratti peculiari e la cui stratificazione ha messo in luce l’esistenza di legami non più soltanto basati sulla consanguineità bensì caratterizzati da consuetudini di vita tali da concretarsi in relazioni emotive, attuali e passate⁶,

² A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annali del seminario giuridico dell’Università di Catania*, II, n. 38, 1948.

³ A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, a cura di F. ANELLI – C. GRANELLI, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p.1195.

⁴ Cfr. G. PONTI, *Compendio di Criminologia*, IV edizione, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1999, p. 351, in cui l’A. sostiene che la famiglia rappresenta «il fondamento psicologico e razionale per ogni tipo di sviluppo umano e, infatti, nonostante le modalità variate della struttura familiare, tutte le società mantengono costante un loro sistema familiare. È proprio il fatto che la famiglia sia il luogo primario e privilegiato ove si stabiliscono le prime relazioni che la rende

particolarmente importante come nucleo centrale delle esperienze individuali dell’identità personale».

⁵ G. PUJA – R. NARDONE, *La violenza nelle relazioni familiari*, in *Rass. penit. e crim.*, fasc. 1/2010, p. 6.

⁶ In tema, si confrontino anche i contributi a seguire: R. BARTOLI, *Unioni di fatto e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, pp. 1599 ss.; ID., *La famiglia, le famiglie*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale – Reati contro la famiglia*, a cura di M. BERTOLINO, Torino, 2022, pp. 1 ss.; ID., *La famiglia nel diritto penale: evoluzione sociale, riforme legislative, costituzionalismo*, in *Leg. pen.eu*, 23 marzo 2021, pp. 1 ss.; M. BERTOLINO, *La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, pp. 574 ss.; M. DEL

sicché dovrà intendersi “famiglia” ogni consorzio di persone tra le quali intercorre un legame di relazioni continuative e di consuetudini di vita affini a quelli di una normale famiglia legittima⁷ e rispetto alle quali si sono sviluppati rapporti di assistenza e solidarietà^{8,9}. L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, infatti, ha determinato la formazione di orientamenti giurisprudenziali con funzione adeguatrice che hanno colto la necessità di riesaminare e accertare il significato intrinseco dell’art. 572 c.p. nel sistema, creando un vero e proprio spaccato tra le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali del primo decennio del Codice Rocco e le successive¹⁰, giungendo a ritenere che l’art. 572 c.p. dispieghi la sua operatività non soltanto con riferimento a quei nuclei familiari fondati sull’istituto del matrimonio bensì, invece, a qualsiasi relazione che, in base ad un agire consuetudinario, abbia determinato l’insorgenza di vincoli affettivi e di assistenza sovente equiparabili a quelli tipici della famiglia o della abituale convivenza¹¹, focalizzando l’attenzione sull’esistenza di una condotta di vita che poggi su rapporti di solidarietà e strette relazioni, siano esse sentimentali ovvero familiari in senso stretto, ancorché in assenza di una stabile convivenza; e proprio l’elemento negativo dell’instabilità perde ogni sua connotazione escludente in tal senso per effetto della mera manifestazione di voler intraprendere un percorso comune di progettazione della propria vita futura sì da palesare, financo in termini meramente potenziali, la prospettiva di una certa stabilità tra i due amanti¹². Giova, in proposito, ricordare che l’oggetto giuridico del reato di maltrattamenti *ex art.*

572 c.p. non appare soltanto costituito dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari.

Proprio in ciò è consistita la dirompenza dell’intervento, per così dire, ablativo della giurisprudenza di legittimità, ovvero sia nell’affermazione del carattere transeunte del concetto di famiglia, ove l’elemento tipico della convivenza si proietta all’esterno quale mera esteriorizzazione di un fattore primigenio qual è il legame affettivo derivante da una convivenza anzitutto psicologica e, soltanto poi, materiale¹³.

2. SULLA DISTINZIONE TRA “ABUSO” E “MALTRATTAMENTO”

L’indagine, certamente priva di pretese di completezza, sullo sviluppo e sulla definizione del concetto di famiglia rappresenta il punto di partenza delle riflessioni che saranno sviluppate a margine dei principi enucleati dalla Suprema Corte.

La pronuncia in esame si inserisce nell’ambito di una giurisprudenza di legittimità che, a più riprese, si è pronunciata sul tema del rapporto intercorrente tra le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 571 e 572 c.p., attesa la parziale omogeneità degli interessi tutelati e l’evidente sovrapposizione delle due figure con riferimento al contesto nel quale si sviluppano le condotte tipiche.

TUFO, *I delitti contro la famiglia*, in *Diritto penale, Parte speciale, I, Tutela penale della persona*, a cura di D. PULITANO, Torino, 2019, pp. 496 ss.; S. PREZIOSI, *Delitti contro la famiglia*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, a cura di S. PREZIOSI, 2011, Napoli, pp. 19 ss.; P. ZATTLI, IV, Milano, 2011, pp. 5 ss.; ID., *Cornici di famiglia nel diritto penale italiano*, Padova, 2014, pp. 14 ss.; M. RIVERDITI, *La doppia dimensione della famiglia (quella “legittima” e quella “di fatto”) nella prospettiva del diritto penale vigente. Riflessioni*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino, 2011, pp. 555 ss.; A. SPENA, *Reati contro la famiglia. Trattato di diritto penale, Parte speciale*, a cura di C.F. GROSSO - T. PADOVANI - A. MAGLIARO, Milano, 2012.

⁷ Cass. pen. Sez. VI, 5, 89 RP, 1991, 166.

⁸ Cass. pen. Sez. III, 3.7.97., n. 8953.

⁹ Nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, vedasi, *ex multis*: Cass. pen., Sez. II, 16.6.59, Sorrentino, in *Riv. it. dir.*

proc. pen., 1960, pp. 577 ss.; Cass. pen., Sez. VI, 22.5.2008, Baglione, in *Mass. Uff.*; Cass. pen., Sez. VI, 3.7.2008, Di Salvo, in *Mass. Uff.*; Cass. pen., Sez. V, 22.11.2010, C., in *Mass. Uff.*; Cass. pen., Sez. VI, 19.1.1011, M.P., in *De Jure*.

¹⁰ In tal senso, cfr. F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979, pp. 198 ss.; A. ROIATI, *La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi tra interventi di riforma, incertezze interpretative e prospettive de iure condendo*, in *Sist. pen.*, 30.3.23.

¹¹ V. DE GIOIA, *Strumenti contro le violenze alla persona. Manuale pratico per la tutela delle vittime vulnerabili*, Edizioni Ad Maiora, 2023, p. 13.

¹² Cass. pen. Sez. VI, 11.2.2021, n. 17888, Pres. Petruzzellis, est. Costanzo.

¹³ V. DE GIOIA, *Strumenti contro le violenze alla persona*, cit., p. 14.

Prima di condurre l'analisi in parola dal punto di vista normativo ed esegetico, è d'uopo svolgere alcune riflessioni rispetto al ruolo che il minore riveste nell'ambito di siffatti delitti. Anzitutto, entrambe le norme presuppongono la sussistenza di una condizione di preminenza del soggetto attivo del reato rispetto al soggetto minore, da evincersi precipuamente dalla differenza anagrafica intercorrente tra i due soggetti sì da ingenerare, nel minore stesso, una sorta di timore riverenziale, vale a dire uno stato di soggezione psicologica derivante dalla percepita severità o autorevolezza di un soggetto agli occhi di un altro, anche alla luce del rapporto fiduciario intercorrente tra i due¹⁴. Non è pura casualità, difatti, che le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 571 e 572 c.p. si costruiscano in larga misura proprio a partire dal complesso apparato gerarchico dei rapporti tra gli individui, tanto in contesti familiari quanto parafamiliari; d'altro canto, già l'interpretazione della rubrica riferita ai maltrattamenti si proietta al luogo ove v'è consumazione del reato, vale a dire la famiglia, concetto che - come s'è detto - si carica di implicazioni multiformi e si colora di nuovi significati ma che, dal punto di vista dell'indagine etimologica, nasce dal sostantivo latino *famīlia* (a sua volta derivante da *famulus*, "servitore, domestico"), voce per indicare l'insieme degli schiavi viventi sotto

il medesimo tetto. Di qui l'idea di famiglia quale ambiente considerevolmente animato da logiche di sottoposizione di taluno all'autorità, al controllo, alla disciplina di qualcun altro nel quadro di un progetto formativo e di crescita sovente confuso con l'emersione di uno stato di inferiorità psicologica del minore e in una situazione di costante abbattimento e avvilimento del medesimo¹⁵.

Proprio sulla scorta di tale assunto, la dottrina - e la giurisprudenza - ritengono che i due delitti in parola siano qualificabili quali reati propri, in virtù delle relazioni familiari, dei rapporti di autorità o delle ragioni di affidamento che connotano le due fattispecie.

Considerate dalla prospettiva della tutela del minore, le due norme - accomunate sotto il profilo soggettivo dal dolo generico¹⁶ - si differenziano sotto il profilo oggettivo: nel reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il soggetto 'abusa' di siffatti mezzi, purché si realizzi la condizione del pericolo della malattia nel corpo e nella mente; diversamente, nel reato di maltrattamenti l'agente 'maltratta' il minore, cioè pone in essere una molteplicità di episodi vessatori commissivi od omissivi¹⁷, reiterati nel tempo e diretti alla mortificazione o all'avvilimento del soggetto passivo, ciascuno dei quali astrattamente qualificabile quale autonoma ipotesi delittuosa¹⁸.

¹⁴ Sul punto, cfr. F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, cit., *passim*.

¹⁵ Cass. pen., sez. III, 20.03.2018, n. 46043, Pres. Cavallo, est. Andronio; Cass. pen., sez. III, 04.02.2021, n. 13815, Pres. Rosi, est. Liberati;

¹⁶ Ad ulteriore specificazione, cfr. Cass. pen. Sez. VI, 8.11.2002, n. 55, per cui l'elemento soggettivo non può ritenersi escluso in base alla c.d. "etica dell'uomo", cioè sulla scorta di una data provenienza religiosa del soggetto agente né in virtù della rivendicazione di particolari potestà da parte di quest'ultimo con riferimento al proprio nucleo familiare, in quanto «i principi costituzionali dettati dagli artt. 2 e 3 Cost., attinenti alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo [...] sia come singolo sia nelle formazioni sociali [...] e relativi alla pari dignità sociale e all'uguaglianza senza distinzione di sesso, costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come 'antistorici' a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero».

¹⁷ Tipiche ipotesi di maltrattamento per omissione sono le condotte omissive commesse dai responsabili sanitari nei confronti dei propri assistiti, rispetto ai quali la condotta *de qua* abbia prodotto sofferenze fisiche e morali di rilevante entità. In proposito, cfr. Cass. pen. Sez. VI, 19.11.94, n. 3965; Cass. pen. Sez. VI, 16.1.1991, n. 394. In dottrina, si cfr. *ex multis* G.

MANERA, *L'istituto dell'affido familiare - aspetti giuridici*, in *Giur. mer.*, 2005, 7-8, p. 1733, in cui l'A. ritiene che, nell'ambito del rapporto genitore-figlio, basti «la volontarietà della condotta omissiva, un'oggettiva situazione abnorme di privazione, non transitoria ma protratta nel tempo, di quelle cure ed attenzioni affettuose che, di solito, sono prestate dai genitori ai figli»; P. PISA, *Carenze sanitario-assistenziali e maltrattamenti mediante omissione*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 208; T. VITARELLI, *Maltrattamenti mediante omissione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 197. Difformemente, G. PAVICH, *Il delitto di maltrattamenti*, cit., pp. 16-17.

¹⁸ Cfr., *ex multis*, C. CASSANI, *La nuova disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Spunti di riflessione*, in *Arch. pen.*, 2013, 3, pp. 17 ss.; V. DE GIOIA, *Strumenti contro le violenze alla persona*, cit., pp. 11 ss.; G. PAVICH, *Luci e ombre nel "nuovo volto" del delitto di maltrattamenti. Riflessioni critiche sulle novità apportate dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in *Dir. pen. cont.*, 9.11.2012, p. 4; G. PUJA - R. NARDONE, *La violenza nelle relazioni familiari*, cit., pp. 18 ss. Si consideri, poi, Cass. pen. Sez. VI, 16.5.96, n. 4904, secondo cui «il delitto di maltrattamenti di minore si consuma non soltanto attraverso azioni, ma anche mediante omissioni giacché 'trattare' un figlio [...] da parte di un padre implica almeno il rispetto della norma di cui all'art. 147 c.c. che impone l'obbligo di 'mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità,

Il delitto di maltrattamenti ha, inoltre, subito intense stagioni di riforma, considerato che, fino all'entrata in vigore della L. 69/2019, la tutela approntata alle ipotesi di maltrattamenti realizzati in presenza del minore (c.d. violenza assistita¹⁹) era duplice: da un lato, il maltrattamento cui il minore presenziava senza, tuttavia, ricavarne uno *status* di disagio e sofferenza psico-fisica integrava l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1 n. 11 *quinquies* c.p.; dall'altro, la reiterata condotta vessatoria realizzata nei confronti dell'altro genitore alla presenza del minore si da cagionarne, in spregio ai suoi più elementari bisogni affettivi, ripercussioni negative sullo sviluppo psico-fisico, realizzava l'ipotesi della violenza assistita, ricompresa nel campo di operatività dell'art. 572 c.p.; pertanto, nella prima ipotesi - a differenza della seconda - il minore non poteva essere considerato persona offesa. In tale contesto si inseriva la novella del 2019, coordinandosi con il comma 4 dell'art. 572 c.p. secondo cui «il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato». Nemmeno così infrequentemente è stata posta all'attenzione dei Giudici di legittimità la questione inerente alla compatibilità - dal punto di vista normativo e, quindi, logico - tra il reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minore e il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato dalla circostanza dell'essere stato commesso alla presenza

dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; e, per converso, 'maltrattare' vuol dire, in primo luogo, mediante costante disinteresse e rifiuto, a fronte di un evidente stato di disagio psicologico e morale del minore, generare o aggravare una situazione di abituale e persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilità né materiale né morale di risolvere da solo».

¹⁹ Sul punto, vedasi M. BERTOLINO, *Il minore vittima del reato*, Torino, Giappichelli, 2008, *passim*; D. FALCINELLI, *La "violenza assistita" nel linguaggio del diritto penale. Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato dall'art. 61 n. 11 quinquies c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2017, pp. 173 ss.; A. MASSARO - G. BAFFA - A. LAURITO, *Violenza assistita e maltrattamenti in famiglia: le modifiche introdotte dal c.d. codice rosso*, in *Giur. pen. trim.*, 1/2020, pp. 69 ss.

²⁰ Per tutte, cfr. Cass. pen., sez. VI, 09.02.2021, n. 8323, Pres. Bricchetti, est. Aprile, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto non esservi incompatibilità tra l'assoluzione dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minori e la sussistenza del reato di maltrattamenti in danno della loro madre e della loro nonna, aggravato, ex art. 61 n. 11-*quinquies* c.p. dall'aver essi sporadicamente assistito alle condotte prevaricatorie.

di un minore, questione pacificamente risolvibile sulla scorta degli strumenti dell'ermeneutica classica, in special modo dell'interpretazione letterale, potendosi ravvisare una felice compatibilità tra le due ipotesi di reato di cui si è poc'anzi detto giacché, dal punto di vista della configurabilità dell'aggravante, non appare dirimente che gli atti di sopraffazione realizzati in presenza del minore rivestano i caratteri dell'abitudine richiesti dall'art. 572 c.p.²⁰

Differentemente, l'art. 571 c.p. si colloca, in una visione sistemica di più ampio respiro, nell'assetto realizzato dalle prescrizioni contenute nella Costituzione ma, altresì, nel contesto della riforma del diritto di famiglia del 1975 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino²¹. Invero, l'approvazione della Costituzione repubblicana del 1948 ha determinato un nuovo modo di intendere il c.d. *ius corrigendi*, vale a dire la relazione esistente tra educatore e educando, sostituendo ad una narrazione improntata a profili gerarchici e autoritari un nuovo spirito di cooperazione e nuove modalità di partecipazione al disegno formativo, lautamente informato a inediti modelli educativi rispettosi della personalità e della dignità del minore²². Ne deriva, pertanto, che la reazione educativa dovrà sempre apparire proporzionata alla gravità del comportamento deviante del minore, senza - tuttavia - consistere in trattamenti lesivi della sua incolumità fisica o afflittivi della sua personalità²³;

²¹ La presente Convenzione è stata approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la L. 176/1991 e riconosce al minore tutti i diritti fondamentali dell'uomo, con peculiare riferimento a quello del «pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità» e di quello di «essere cresciuto nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà», venendo altresì tutelato «contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono, negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale mentre è sotto la tutela dei suoi genitori o di uno di essi».

²² A. MICHAEL, *Bullismo tra ragazzini e limiti degli interventi correttivi dell'insegnante: la Cassazione interviene in materia di art. 571 c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 13.12.2012.

²³ Cass. pen. Sez. VI, 14.6.2012, Pres. Milo, rel. Ippolito, nella cui sentenza la Suprema Corte ha sancito l'illegittimità dell'uso della violenza fisica o psichica finalizzata a scopi educativi, sia in quanto mezzo oggettivamente inadeguato a realizzare il disegno educativo, sia in quanto contrastante col superiore interesse del rispetto della persona umana, violando il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti. Cfr., altresì, Cass. pen., sez. III, 06.11.2018, n. 17810, Pres. Di Nicola, est. Aceto; Cass. pen., sez. VI, 25.06.2019, n.

sicché, il criterio distintivo fra la fattispecie di cui all'art. 571 c.p. e quella dell'art. 572 c.p. (o, in più in generale, rispetto agli altri delitti contro la persona) si ravvisa proprio nell'astratta liceità del mezzo educativo utilizzato, giacché – come efficacemente affermato dalla Corte di Cassazione con una giurisprudenza oramai pacifica – «è ipotizzabile un abuso in quanto sia lecito l'uso». L'eccesso nell'utilizzo di metodi di correzione violenti, pertanto, non potrà ricadere nell'ambito di operatività dell'art. 571 c.p. (dovendosi, piuttosto, accertare l'applicabilità di altre fattispecie tipiche, quali – ad esempio – quella di maltrattamenti) in quanto «il presupposto applicativo di tale norma, imperniata su una condotta di *abuso*, consiste nella liceità dei mezzi adoperati, che difetta allorquando l'agente ricorra alla violenza, modalità ormai da tempo ritenuta di per sé illecita»²¹.

Si potrà, quindi, riassuntivamente affermare che rimarranno al di fuori del perimetro di operatività della fattispecie di cui all'art. 571 c.p. tutte quelle forme di correzione e educazione sfocianti nella violenza, tanto fisica quanto psichica, anche al fine di sradicare quella distorta idea secondo cui si possa reagire, in ottica formativa, «con metodi che finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o in genere sociali) debbano essere risolti sulla base di rapporti di forza o di potere»²⁵. Tali rapporti, invero, hanno rappresentato per decenni il frutto di un'interpretazione di derivazione fascista e autoritaria, ove la gerarchizzazione dei ruoli e la sottomissione all'autorità statale, scolastica e familiare rappresentava uno dei valori fondanti lo Stato²⁶.

Il limite dello *ius corrigendi* consisterebbe, in definitiva, nella non lesione – neppure in forma potenziale – dell'integrità fisica del soggetto educando, concetto testualmente reso dall'inciso della norma riferito al pericolo di malattia,

inquadrabile quale condizione obiettiva di punibilità ex art. 44 c.p.

Nel segno delle riflessioni poc'anzi maturate milita anche la recente pronuncia della Corte Suprema che ha ritenuto sussistente il vizio di violazione dell'art. 571 c.p., avendo il Tribunale erroneamente riqualficato l'originaria imputazione per maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. Infatti, nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dal minore, riscontrate dalla deposizione della madre, emergeva che gli episodi avvenuti in casa si qualificassero per l'impiego, da parte del padre, di violenza fisica e psichica sul medesimo, quali il chiuderlo fuori nel terrazzo di casa nottetempo per qualche ora al fine di punirlo per il cattivo rendimento scolastico ovvero nell'invviare alla madre messaggi audio nei quali ingiuriava il figlio, rappresentava il proposito di ucciderlo e metteva in discussione la propria paternità, con evidente tono irrisorio delle capacità del minore. Tali comportamenti, secondo la Corte, avrebbero perpetrato quella violenza morale e psicologica tale da ingenerare nello stesso un costante sentimento di svilimento e umiliazione, lontano dalle lecite logiche correttive previste dall'ordinamento nazionale. Veniva, così, demandato al Giudice del rinvio il compito di valutare se, alla luce delle contestazioni e delle risultanze dibattimentali, le condotte ascritte all'imputato presentassero le caratteristiche di intensità e abitualità tali da integrare il reato di maltrattamenti ovvero altre fattispecie incriminatrici.

Ciò che apprezzabilmente emerge dall'analisi della citata pronuncia è che la Suprema Corte, con pochi tratti di penna, informa il suo agire giuridico ai più elementari (e spesso trascurati) canoni della pedagogia moderna, saturando di valore scientifico le proprie riflessioni. L'art. 571 c.p. dev'essere, infatti, interpretato alla luce di una legge di copertura derivante dalle scienze sociali e che presenta, quale

37628, Pres. Tronci, est. Costanzo; Cass. pen., sez. VI, 03.03.2022, n. 13145, Pres. Criscuolo, est. De Amicis.

²⁴ M. NICOLINI, *La Cassazione ribadisce una lettura restrittiva e moderna del concetto di 'abuso' dei mezzi di correzione o di disciplina*, in *Sist. pen.*, 3.6.2022, 1. Si cfr., altresì, M.C. PARMIGGIANI, *Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, in I delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia*, in *Trattato di*

diritto penale, a cura di A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA, Vol. VI, Torino, 2009, pp. 552 ss.

²⁵ Cass. pen. Sez. VI, 2.4.2014, n. 15149, Pres. De Roberto, rel. Conti. Cfr., similamente, Cass. pen. Sez. VI, 10.9.2012, n. 34492.

²⁶ F. PISELLI, (voce) *Abuso dei mezzi di correzione e disciplina*, in *Enc. Dir.*, Vol. I, Giuffrè, 1958, p. 171.

sostrato indiscutibile, l'idea di una giusta educazione, calamita semantica che racchiude in sé innumerevoli significati, fra i quali quello di “*educere*”, cioè “tirare fuori”, tratteggiando l'educatore - in tutte le sue sembianze - quale sagoma attenta ai bisogni di sviluppo del minore ma, al contempo, quale controfigura stagliata sullo sfondo delle sue precipue esperienze personali.

Le due Convenzioni che stanno alla base dei principi accolti dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Uomo e, più di recente, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia del 1989) hanno portato al riconoscimento dei diritti umani quali colonne portanti delle esigenze primarie della persona, grazie anche ad un graduale meccanismo di integrazione degli stessi rispetto agli interessi della società. La dignità della persona - emersa con dirompenza nelle parole della Corte - rappresenta la traccia genetica su cui tali diritti si sono plasmati pur, tuttavia, non bastando il suo riconoscimento per poterne affermare il rispetto, soprattutto in contesti in cui la violazione dei diritti umani viene perpetrata in maniera sorda, quasi strisciante (come quello familiare). Qui entra in gioco la pedagogia, la scienza dell'educazione il cui scopo, come implicitamente sottolineato dalla Corte, deve incoraggiare a riflettere sulle più opportune modalità di azione, il più possibile pregne di solidarietà, lontano da quella *pedagogia del trauma* che pone al centro del processo evolutivo non i bisogni del minore ma le frustrazioni dell'adulto.